

LE VIE AL DIRITTO CLASSICO

1. — Le vie che si offrono allo studioso per pervenire alla conoscenza del diritto romano « classico », cioè (meglio intendersi bene) alla conoscenza del diritto di Roma nell'età del « principato », sono varie, anche se non possono dirsi molte, e sono tutte, almeno « in abstracto », abbastanza conosciute. Percorrerle, tuttavia, non è sempre facile. Non solo perché il raggiungimento del traguardo, o un persuasivo avvicinamento ad esso, dipende in gran parte dall'intelligenza e dalla lena dell'esploratore. Ma anche perché, ad essere più precisi e realistici, le vie al diritto classico non sono propriamente « vie », sia pure impervie, già sicuramente tracciate, ma sono piuttosto itinerari, o « rotte », che ciascuno apre e percorre o ripercorre a modo suo.

Siccome le stelle non sempre orientano verso la destinazione giusta, non è affatto difficile, insomma, che, partiti per raggiungere le Indie Orientali, si prenda terra, come successe a Cristoforo Colombo, su un'isola antistante al continente americano. Né molto raro è il caso che, sul primo momento, sfugga la consapevolezza dell'errore commesso, sì che occorrerà poi del tempo, con l'aggiunta di un coro di critiche altrui, affinché le cose siano messe, quando pure lo sono, al loro posto. Fuor di metafora, nessuno si illuda di poter arrivare agevolmente alla scoperta del diritto romano classico, o di averlo veramente scoperto, anche quando sia indubbiamente arrivato ad un qualche concreto risultato. Le apparenze molto spesso ingannano.

Gli avvertimenti di cui sopra valgono anche per quella « via al diritto classico » che viene, per necessità di cose, più largamente e frequentemente percorsa dai così detti « romanisti »: la via che parte dalla lettura delle fonti giuridiche di età postclassica, vale a dire di età grosso modo posteriore all'avvento di Diocleziano al potere (a. 284-285 dell'era in cui viviamo). Il motivo di tanto discutere e controvertere, in proposito, non senza punte di accesa polemica, tra gli

* In *Le ragioni del giurista* (1983) 389 ss.

studiosi veramente tali, sta nelle incertezze sempre maggiori di fronte a cui li pone la loro sempre crescente esperienza. Quindi nel rovello che li agita nella ricerca della traccia metodologica piú affidante.

Rovello, appunto. « *Rebellum* », ribellione al dubbio, perciò sforzo incessante di ridurne i margini, se non proprio di eliminarlo. Questo spiega come mai la discussione tra me ed il Kaser in ordine alla valutazione critica delle fonti postclassiche non si sia chiusa con la mia replica del 1971 alla sua relazione congressuale del 1967¹. Dal mio canto, io ho cercato di guardarmi un po' intorno nel mondo dei romanisti, ed ho lanciato, attraverso una rivista che dirigo, una inchiesta sui temi in contestazione². Dal canto suo, il Kaser, con quello scrupolo di pensiero che lo distingue, ha ritoccato e integrato minuziosamente il suo saggio, ripubblicandolo nel 1972, sotto un nuovo titolo, con una lunga appendice a me dedicata³.

Scopo di queste note è [di dar conto sommario delle risposte all'inchiesta e] di controreplicare molto brevemente alle repliche oppostemi dal Kaser.

2. — Le risposte all'inchiesta, che si possono leggere « in exten-

¹ A proposito di quanto dico relativamente alla seconda edizione del *Römisches Privatrecht* del Kaser, ricordo che di quest'opera il primo volume (1971) è stato da me segnalato in *Labeo* 17 (1971) 348 e in *Iura* 23 (1972) 172 s.; il secondo volume (1975) è stato ancora da me segnalato in *Labeo* 22 (1976) 123. Non è inopportuno riprodurre quanto ho scritto in quest'ultima occasione: « Parole di elogio? Chi scrive, avendo recensito, su questa e altre riviste, la prima edizione del RPR. e del RZPR. e la seconda edizione del primo volume del RPR., non saprebbe trovarne di altre, dopo le molte già pronunciate in precedenza. In questa rinnovata edizione il diritto 'postclassico' è stato privato, giusta il piú recente indirizzo metodologico dell'a., di moltissimi sviluppi che vi figuravano un tempo, ma non perciò assomiglia ad una casa vuota. Le variazioni 'volgaristiche' occidentali e orientali, gli 'excursus' degli imperatori dell'una e dell'altra parte del mondo romano, i restauri classicheggianti di Giustiniano sono stati raccolti e analizzati dal K. con impareggiabile pazienza e maestria, in un repertorio ricchissimo, se non piú di mobili nuovi o trasformati, come si pensava una volta, almeno di sovramobili, suppellettili e modanature, da aggiungere o sovrapporre alla buona e salda mobilia ereditata dai tempi classici, in un insieme che fa la casa del *ius privatum* ancor piú piena di prima. Piena, anzi zeppa, e quindi forse un po' greve e stancante, come è caratteristico, del resto, delle abitazioni delle vecchie signore ».

² V. il « redazionale » di *Labeo* 17 (1971) 269 s.

³ M. KASER, *Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung*, in *SAW.* 277.5 (1972) 117.

so » nelle pagine della rivista promotrice⁴, hanno provocato un mio scritto finale di « bilancio », che qui tralascio di riprodurre⁵. (*Omissis*).

3. — L'inchiesta del 1971-73 portò, dunque, alla conferma di un orientamento da me già largamente difeso, sia in ordine all'uso della critica interpolazionistica, sia in ordine alla configurazione generale dell'ambiente giurisprudenziale classico. Tutti gli interrogati, o quasi, convennero inoltre sul punto che non si può seriamente studiare il diritto romano, se non si prende approfondita conoscenza del sociale, dell'economico, del giuridico e del resto, alla cui ricostruzione attendono, al di fuori del nostro campo d'azione, altre schiere di antichisti.

Quanto ai modi per giungere ad un'efficace collaborazione tra i cultori delle varie discipline antichistiche, le risposte furono invece non solo diverse, ma, direi proprio, piuttosto incerte e vaghe, dando con ciò indirettamente la prova che le esperienze di supporto sono tuttora assai limitate, e che forse piuttosto ridotte, e più velleitarie che altro, sono anche le aspirazioni concrete a reali fatti di cooperazione scientifica.

È probabile che io sia scettico, o più precisamente pessimista, ma il mio franco parere è che, pur essendo allo studio del diritto romano il concorso di alcune altre discipline antichistiche assolutamente indispensabile, la realizzazione piena, e sopra tutto la realizzazione organica e stabile, della relativa cooperazione rientri tra le cose di Utopia. E non lo dico perché io contesti in assoluto l'utilità dei congressi, delle tavole rotonde, delle imprese di « équipe » e di consimili iniziative, alle quali anzi ho abbastanza spesso e volentieri partecipato. Lo dico perché ho scarsa fede, purtroppo, nella istituzione miracolistica detta del « dipartimento interdisciplinare »⁷.

⁴ *Labeo* 19 (1973) 42 ss., 185 ss., sotto il titolo « Conversazioni sul metodo ». Del tutto inesatti sono i riferimenti che si leggono in M. TALAMANCA, *Esperienza scientifica. Diritto romano*, in AA.VV., *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia* (1982) 753 ss.

⁵ A. GUARINO, *Bilancio di un'inchiesta*, in *Labeo* 19 (1973) 339 ss.

⁶ (*Omissis*).

⁷ Tengo a precisare che il mio riferimento è limitato ai dipartimenti in materia di scienze umane, e in particolare di discipline storiche, giuridiche, letterarie. Sul punto può essere utile consultare la mia relazione in un Convegno sui dipartimenti, tenutosi a Napoli nel 1981 (cfr. L. MONACO, *I romanisti e il dipartimento*, in *Labeo* 28 [1982] 104 ss.). Ancora più utile è comunque la meditazione della « lettera » sui dipartimenti di storia giuridica inviata da G.G. Archi alla rivista *Labeo* (ivi 29 [1983]).

Intendiamoci. Se per dipartimento si concepisce esclusivamente una struttura, della quale facciano parte discipline tra loro in qualche modo affini (e con le discipline i relativi cultori a tutti i livelli), non vi è problema circa la loro utilità e circa la utilità di sperimentarne, come suggerisce il legislatore italiano, le opportune variazioni, in vista di una sistemazione « ottimale »⁸. Ma si tratterà, in tal caso, pur sempre di varianti e di perfezionamenti dei tradizionali « istituti policattedra », costituiti da « cattedre », cioè da insegnamenti disciplinari, appartenenti anche, eccezionalmente, a facoltà universitarie diverse. Se invece per dipartimento si intende, come era nelle aspirazioni di molti improvvisati riformatori del 1968, una struttura funzionale e funzionante per un certo tipo di ricerche, per un certo tipo di « spedizioni » scientifiche, ebbene il sogno può anche essere definito bello, ma non vi è dubbio, almeno per ciò che concerne gli studi storici, che si tratti solo di un sogno.

D'accordo che la contiguità, in una struttura unificata, di ricercatori di varia estrazione può favorire questa o quella ricerca. Niente affatto d'accordo, invece, sul punto essenziale, che è quello di assicurare il compimento effettivo e « al meglio » della ricerca prescelta. A parte la difficoltà di prescegliere, fra due o più proposte, una ricerca piuttosto che un'altra, la cooperazione, quella vera ed effettiva, non può provenire meccanicamente dalla appartenenza alla stessa struttura dipartimentale, ma può solo provenire dalla coesistenza di interessi di ricerca affini e dalla accettazione spontanea e convinta di una certa organizzazione dello specifico lavoro da compiere. In una ricerca operata da uomini, da individualità solo materialmente similari, ma ciascuna dotata del suo genio, delle sue inclinazioni culturali e, aggiungiamolo pure, del suo sistema nervoso, è ingenuo presumere che ad un dignitoso risultato possa pervenirsi solo perché il dipartimento dispone, diciamo, di un giurista, di un economista, di un sociologo, di un politologo e di chi altro astrattamente occorre. Mettere materialmente insieme queste persone è un conto, metterle d'accordo è un altro conto⁹.

Io penso, insomma, che i dipartimenti interdisciplinari non oltrepassino e non debbano oltrepassare il livello di utilità comportato dalla loro struttura allargata, purché omogenea. Ad un dipartimento di storia antica (si intende: di storia sociale, politica, economica, giuridica, filolo-

⁸ Cfr. artt. 83-86 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382.

⁹ È l'eterno problema del « complesso » o dell'« équipe », sostanzialmente uguale per l'orchestra filarmonica e per la squadra di calcio.

